

STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

1.1. In conformità agli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, artistica, culturale, educativa, ricreativa e assistenziale, senza scopi di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale denominata **"Associazione Noce Bianco-APS-ETS"** con sede in Via Berlinguer, 1 – 20085 Locate Triulzi (Mi).

1.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.3. L'Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.4. L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

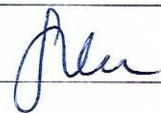
1.5. Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.6. L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile

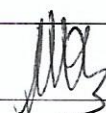
e cooperazione.

Art. 2 – Finalità (oggetto)

2.1 L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.



2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.



2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

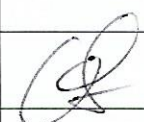


Art. 3 - Attività



3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture



pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



2. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



3. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



4. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti

dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



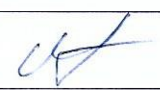
5. Interventi e servizi sociali, attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112);



6. Prestazioni socio-sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):



1. Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali;

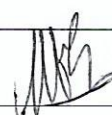


2. Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema

sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma;



3. Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.



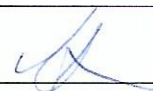
7. Educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



8. Alloggio Sociale (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

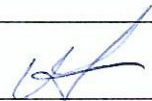
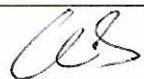


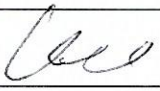
Su iniziativa della Presidenza, a titolo esemplificativo e non esclusivo, l'associazione può svolgere le seguenti attività ed iniziative:

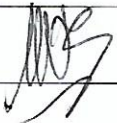


- Progetto principale è la realizzazione di una struttura adeguata per le persone disabili, in base alla normativa legge n.112/2016 "Dopo di noi", entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, obiettivi



	per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti strumenti	
	pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali.	
	Obiettivi sono, altresì, la protezione, la cura, l'assistenza, la	
	deistituzionalizzazione, l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili.	
	La tutela delle persone con disabilità rappresenta una forte esigenza sociale.	
	È importante avere strumenti idonei a garantire al disabile, per tutta la durata	
	della vita, un'assistenza non solo morale ma anche materiale rispettosa della	
	sua dignità. Il progetto consiste nel acquisire una struttura esistente da	
	ristrutturare e mettere a norma oppure l'acquisizione di un terreno edificabile	
	sul quale andare a costruire l'abitazione necessaria. I beneficiari saranno i	
	disabili gravi maggiorenni, con patologie che non consentono lo sviluppo di	
	una vita autonoma.	
	I requisiti fondamentali sono collegati alla gravità certificata della disabilità e	
	non correlati ad una specifica patologia.	
	• Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed iniziative finalizzate	
	per favorire momenti di scambio di esperienze, anche al fine di presa	
	coscienza del problema;	
	• Promuovere dibattiti e momenti di discussione tra genitori e operatori,	
	soggetti che intervengono o sono coinvolti nel problema;	
	• Progettare percorsi di educazione sulla gravità delle problematiche rivolti a	
	scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per sensibilizzare i	
	ragazzi alle trazioni del territorio;	
	• Approfondire e rafforzare le relazioni interpersonali e l'integrazione con la	
	società	

	• Sviluppare l'autonomia: capacità di fare delle scelte, manifestare la propria	
	opinione, relazionare e interagire con gli altri	
	• Stimolare l'apprendimento di abilità che valorizzino i desideri, le capacità, le fantasie,	
	• Promuovere in maniera mirata attività inerenti alle problematiche,	
	collaborando con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo	
	obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa,	
	organizzazione di eventi culturali, formativi ed educativi, partecipazione e	
	organizzazione di fiere e congressi;	
	• Creare attività ludico, ricreative e sportive per ragazzi diversamente abili e/o	
	in situazione di disagio psico-sociale	
	• attività specifiche finalizzate alla riabilitazione e al recupero relazionale dei	
	soggetti coinvolti: ippoterapia e pet-terapy.	
	• Attività per cercare di aumentare la capacità di prendersi cura dei propri spazi	
	ed oggetti.	
	• Organizzare tramite volontari e professionisti, attività per il mantenimento	
	della fisiologica mobilità articolare, dell'incremento delle capacità	
	coordinative, dell'acquisizione di nuove abilità motorie, stimolo dell'attività	
	cognitiva, rinforzo dell'autostima facilitazione nelle relazioni con gli altri e	
	rispetto delle regole.	
3.4	Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere	
	qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed	
	economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento	
	dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio	

	ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari,	
	creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse,	
	secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3,	
	purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità	
	istituzionali.	
	Art. 4 - Soci	
	4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i	
	sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne	
	condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza	
	etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai	
	relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce	
	pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.	
	4.2 E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di	
	recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni	
	statutarie.	
	4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e	
	ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata	
	dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi.	
	Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare	
	quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile,	
	trasmissibile né rivalutabile.	
	4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la	

divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto a:

a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

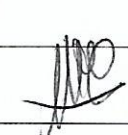


b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;

c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni.



5.2. I soci sono tenuti a:



a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;

b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;



c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

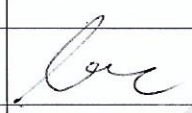
5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.



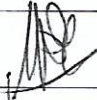
Art. 6 – Ammissione dei soci

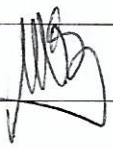
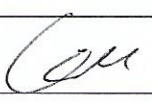


6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.



6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad

	osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al	
	presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.	
	6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato assume	
	immediatamente la qualifica di socio: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata	
	e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'associazione alla prima riunione utile che dovrà	
	essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza	
	di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito	
	della valutazione dovrà essere comunicata all'aspirante socio e annotata nel libro	
	soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere	
	indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego	
	l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà	
	presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima	
	Assemblea dei Soci.	
	6.4 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso	
	scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.	
	Art. 7 – Esclusione dei soci	
	7.1 La qualifica di socio si perde:	
	a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o	
	straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità,	
	potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota	
	d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;	
	b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);	
	c) Per recesso e/o dimissioni;	
	d) Per scioglimento dell'Associazione;	

	e) Per causa di morte.	
	7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.	
	7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:	
	a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;	
	b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attentanti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;	
	c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;	
	7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione;	
	7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.	
	7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali	

decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale

delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 - ORGANI

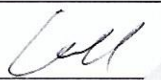
8.1 Gli organi dell'associazione sono:

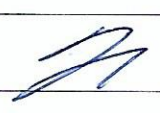
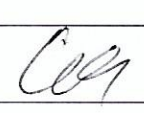
- a) Assemblea dei Soci,
- b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione,
- c) Presidente,
- d) Organo di controllo, laddove eletto.

Art. 9 – Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di soci superiore a cinquecento (500).

9.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo

	possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di	
	richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della	
	riunione e l'ora d'inizio.	
	9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente	
	Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o	
	dissenzianti.	
	9.4 L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte	
	e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.	
	9.5 L'Assemblea di Soci:	
	a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle	
	attività sociali svolte;	
	b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto	
	economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto	
	idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;	
	c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, di attività,	
	d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;	
	d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) Elegge ogni cinque (5) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in	
	seguito alle dimissioni dei membri dello stesso;	
	f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e	
	gestionale;	
	g) Propone le modifiche allo Statuto;	
	h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;	

i)	Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
j)	Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo	
	di garanzia;	
k)	Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
l)	Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua	
	competenza;	
m)	E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno	
	dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima,	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;	
n)	E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno;	
	in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di	
	almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere	
	convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;	
o)	Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso	
	affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per	
	garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora	
	d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;	
p)	E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via	
	ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante	
	eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può	
	avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei	

presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su

apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

9.6 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;

c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

e) Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

a) E' l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;

c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta

dall'Associazione;

d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;

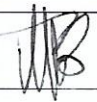
e) Dura in carica cinque (5) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

f) E' convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta;

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

10.2 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico-finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le

	Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali	
	che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il	
	Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano	
	in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a	
	disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione	
	le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari	
	nonché gli effetti prodotti dall'attività;	
	b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;	
	c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il	
	versamento;	
	d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti	
	bancari con firma singola, disgiunta, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli	
	istituti bancari;	
	e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei	
	quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea de Soci;	
	f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;	
	g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;	
	h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate	
	da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del	
	presente Statuto;	
	i) E' tenuto a verbalizzare le sue decisioni.	
	Art. 11 – Il Presidente	
	11.1 Il Presidente	
	a) E' il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'Associazione nei	

	rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;	
	b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;	
	c) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;	
	11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice	
	Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o	
	impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è	
	convocato dal Vicepresidente vicario.	
	11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente	
	entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito	
	verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla	
	prima riunione utile.	
	Art. 12 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori	
	L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a	
	favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e	
	senza fini di lucro neanche indiretti.	
	L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato	
	in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.	
	Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente	
	sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa	
	ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I	
	rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17,	
	comma 4, del d.lgs. 117/2017.	
	Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale,	
	l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro	

	autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei	
	lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari	
	ovvero al cinque per cento del numero dei soci.	
	L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari	
	dell'associazione.	
	Art. 13 – Rappresentanza e poteri	
	13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.	
	13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale	
	rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.	
	13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.	
	13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	sarà sufficiente solo la firma del Presidente, oppure quella del componente del	
	Consiglio direttivo a ciò designato.	
	13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di	
	cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo.	
	13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da	
	apposito processo verbale.	
	Art. 14 – Modifiche Statutarie	
	14.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate	
	all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;	
	14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di	
	almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea	

qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3)

dei presenti.

Art. 15 - Scioglimento

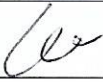
15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno;

15.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in

	maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali;	
	g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento	
	(raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;	
	i) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
	j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi,	
	nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;	
	k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per	
	finalità di sovvenzione;	
	l) Altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.	
	16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa	
	vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti	
	eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,	
	contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche	
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate	
	derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali	
	degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se	
	finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.	
	16.3 E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere	
	degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.	
	16.4 E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o	

avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli

associati.

Art. 17 – Rendiconto economico-

17.1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

17.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali

ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni

dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di

controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui

l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono

indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 20 – Processi verbali

18.1 Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni,

sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 21 – Disposizioni generali

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia

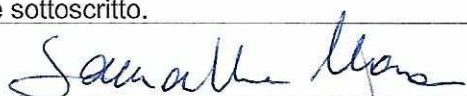
espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017

e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e

regionale.

Letto e sottoscritto.

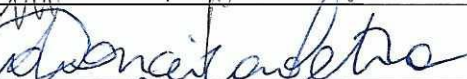
Sig.



Sig.



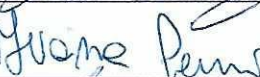
Sig.



Sig.



Sig.



Sig.



Sig.

